

Normativa e prassi

Nuova linfa agli F24: una causale, due codici nuovi e uno “ripescato”

8 Febbraio 2013

Vanno a incrementare la platea di numeri e sigle destinati a trovar posto nei modelli di pagamento unificato, per dirottare gli importi dovuti nelle legittime casse

Thumbnail
Image not found or type unknown

Ad aprire il tris, la **risoluzione n. 8/E**, che dà il via libera a una nuova causale contribuito per i datori di lavoro che devono versare, tramite F24, i contributi per il finanziamento degli enti bilaterali. È la volta dell’Ente Bilaterale della Pesca. Questa la causale: “**CCNL**” denominata “Contributo di finanziamento dell’Ente Bilaterale della pesca (EBI PESCA)”.

Il suo posto è nella sezione “INPS” del modello di pagamento, nel campo “causale contribuito”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. All’interno della stessa sezione, negli appositi campi, inoltre, devono essere inseriti il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell’azienda o della filiale, il mese e l’anno cui si riferiscono le somme versate.

Si tratta di nuovo tassello nell’ambito della convenzione siglata il 18 gennaio 2008 tra Agenzia delle Entrate e Inps per la riscossione, mediante F24, dei contributi spettanti all’Istituto di previdenza e di quelli previsti dalla legge 311/1973, che ha “ratificato” l’estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

Con la **risoluzione n. 9/E**, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie comminate a chi contravviene alle norme riguardanti le misure di prevenzione per contrastare la malattia del gioco, cosiddetta ludopatia.

Il codice “**5113**” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, del DL n. 158/2012” si utilizza per versare le multe irrogate per non aver rispettato la disposizione che vieta espressamente la messa in onda di pubblicità, relativa a giochi che danno luogo a vincite in denaro, durante trasmissioni televisive e radiofoniche o nei trenta minuti che precedono o

seguono i programmi dedicati ai minori. Lo stesso divieto vale pure per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche rivolte agli under 18.

Il “**5114**” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, del DL n. 158/2012”, invece, lo deve usare chi paga la pena pecuniaria per aver omesso di scrivere, su schedine o tagliandi di gioco, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita.

Il comma 6 dell’articolo 7, citato nelle denominazioni di entrambi i codici, si riferisce all’entità della sanzione.

In particolare, per la violazione del comma 4, la multa, da 100mila a 500mila euro, colpisce sia il committente del messaggio pubblicitario ritenuto dannoso per i minori sia il proprietario del mezzo che lo ha diffuso.

L’inosservanza del comma 5 porta, invece, a una sanzione pari a 50mila euro in capo al concessionario oppure al soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi. Nei locali dove l’attività principale esercitata è la raccolta di scommesse, la multa è comminata nei confronti del titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.

La **risoluzione n. 10/E**, infine, estende all’F24 EP l’utilizzo del codice identificativo “ **51**”, già istituito con la risoluzione 34/2012, ma solo per l’F24 “ordinario”. Gli enti pubblici, quindi, possono utilizzarlo nel modello di pagamento a loro dedicato, indicandolo nella sezione “contribuente”, per evidenziare il motivo per cui effettuano i versamenti al posto di altri soggetti.

In particolare, serve nei casi in cui l’ente pubblico, che ha appaltato lavori, servizi o forniture, è chiamato a rispondere, attraverso il proprio “intervento sostitutivo”, delle inadempienze, tributarie o contributive, dell’appaltatore e/o del subappaltatore. Tornando al modello, segnaliamo che nel campo “per conto di” va indicato il codice fiscale del soggetto in vece del quale si procede alla liquidazione delle somme.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/nuova-linfa-agli-f24-causale-due-codici-nuovi-e-ripestato>